19459/12



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente - R.G.N.

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI

- Consigliere - R.G.N.

- Consigliere - Cron. 19459

Dott. SERGIO DI AMATO

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Rep. 2356

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel, Consigliere - Ud. 18/10/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

(C.F.

elettivamente domiciliati in

presso l'avvocato

, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati

2012

1518

giusta procura a margine del

ricorso;

ricorrenti -

contro

State

(C.F./P.I. , in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in presso l'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso;

controricorso;

- controricorrenti -

sul ricorso proposto da:

domiciliato in the che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Hill

, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

(C.F./P.I. persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in **Examp**, **Ex** presso l'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; (C.F. elettivamente domiciliati in presso l'avvocato , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura in calce controricorso;

- controricorrenti-

sul ricorso proposto da:

(C.F. elettivamente

Jelt il

domiciliato in the presso l'avvocato che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati que giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(C.F./P.I. persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in presso l'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; (C.F. elettivamente domiciliati presso l'avvocato rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura in calce controricorso;

elli (

- controricorrenti -

sul ricorso proposto da: (C.F. (C.F. 🗎, elettivamente domiciliati in presso l'avvocato che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(C.F./P.I. persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in presso l'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso;

elettivamente domiciliati

John Jane

in

presso l'avvocato che

li rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrenti -

sul ricorso (C.F. nella qualità di erede di (C.F. (C.F. (C.F. (C.F.))))

presso l'avvocato (C.F.) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (C.F.)

- ricorrenti -

contro

giusta procura in calce al ricorso;

J. J. J.

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1646/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi;

udito, per i controricorrenti

l'Avvocato che ha chiesto il rigetto

dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

July 1

Generale Dott. _____ che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Ritenuto in fatto e in diritto

1.— Con sentenza depositata in data 8.11.2001 il Tribunale
di Milano accolse le distinte opposizioni (poi riunite)
allo stato passivo della l.c.a. della s.p.a.

proposte ai sensi degli artt. 209, 98 l. fall., 34
d.lgs. n. 415/1996 e 87 d.lgs. n. 385/1993 da

Il tribunale, in particolare, rilevò che dalla consulenza tecnica espletata era emersa la piena corrispondenza dei titoli inventariati dal commissario liquidatore con quanti chiesti in restituzione da ciascuno degli opponenti sulla base dell'accertamento contenuto nello stato passivo, nonché la sufficienza della liquidità giacente presso depositi bancari alla sua restituzione integrale ai ricorrenti medesimi e ad altri investitori che avevano proposto analoga opposizione, irrilevanti essendo le posizioni dei restanti creditori chirografari. Condannò, quindi, la procedura alla restituzione in forma specifica dei titoli e relativi frutti nonché della liquidità più

Julie

interessi in favore di ciascuno degli opponenti, secondo le determinazioni di rispettiva spettanza, oltre le spese processuali.

Con sentenza depositata in data 26 giugno 2006 la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dalla società in l.c.a., rigettò le opposizioni degli investitori e dichiarò inammissibile l'intervento spiegato




nella qualità di creditori chirografari ammessi, quali intestatari di liquidità ovvero di liquidità e strumenti, al passivo in liquidazione coatta amministrativa.

In sintesi, la corte di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per le restituzioni in natura previste dal primo comma dell'art. 91 d.lgs. n. 385/1993: non essendo stata rispettata la separazione del patrimonio della società di gestione dalle masse patrimoniali possedute dai clienti, secondo la Corte di appello, si determinava un concorso indifferenziato e promiscuo di tutti i creditori

Juli la

dell'intermediario (investitori/clienti e non clienti) su di una massa attiva unica.

In tale diverso contesto, i clienti dovevano essere iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo e concorrevano con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, e per l'intero.



Jelosh

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie.

3.- I ricorsi - proposti contro la medesima sentenza - devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

3.1.— Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano: <<vi>violazione e falsa applicazione dell'art. 19
D. 1gs. n. 415/96 (Eurosim) ed ora 22 del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), violazione e falsa applicazione degli artt. 1706, 1770, 1787 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia relativo alla permanenza della separazione patrimoniale malgrado i fatti di mala gestio imputabili alla responsabilità degli amministratori (in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c)>>.

Formulano il sequente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: << affermi e dichiari l'Ecc. ma Corte di Cassazione che il principio della doppia separazione patrimoniale espresso dall'art. 19 D.Lgs. n.415/1996 e dall'art. 22 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come pure l'applicazione delle regole del mandato ovvero del deposito applicabili instaurato dal cliente rapporto rispetto al l'intermediario finanziario cui abbia affidato i propri beni per effettuare operazioni di investimento, impongono dell'intermediario finanziario sono che ì clienti

Jelakone

liquidità di titoli e delle proprietari dei in quanto gli strumenti finanziari e le pertinenza, costituiscono all'intermediario affidati liquidità patrimonio separato della clientela a tutti gli effetti e destinato alla di essere suscettibile quindi non soddisfazione dei creditori dell'intermediario finanziario; rinvenuti beni che siano comunque nel i pertanto, patrimonio separato della clientela devono essere in ogni caso restituiti ai clienti in quanto una volta che sia stato accertato (come è avvenuto nel presente giudizio) che tali strumenti finanziari e liquidità esistono e possono essere restituiti nelle quantità in cui sono rinvenuti, non sono di ostacolo le responsabilità degli amministratori per il comportamento tenuto nella gestione della società>>.

Quale sintesi del fatto controverso rilevante ex art. 366 bis c.p.c. quanto al profilo del vizio di motivazione denunciato, i ricorrenti evidenziano <<1'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Milano laddove, alle p. 5 ss. della motivazione, pur riconoscendo l'applicabilità al caso di specie dei principi inderogabili in materia di separazione patrimoniale del patrimonio della clientela presso la — già imposto nella materia dall'articolo 8, secondo comma, L. n. 1/1991 e poi sancito dall'art. 19 del

Ill Co

D.Lgs. n. 415/1996 (cd. Eurosim, in vigore all'epoca dei fatti di causa) e confermato infine dall'art. 22 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediari Finanziari o T.U.F.) ha poi immotivatamente ritenuto che il malgoverno della società e la scorretta amministrazione si risolve sempre necessariamente nella confusione patrimoniale la quale sarebbe appunto un evento di per sé designante modalità multiformi di malgoverno>>.

3.2.— Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia relativo al riconoscimento del diritto alla restituzione in favore di coloro che risultino clienti alla data della liquidazione coatta amministrativa e rivendichino il diritto alla restituzione di titoli materialmente presenti nel patrimonio della (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)>>.

Formulano il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: <<affermi e dichiari l'Ecc.ma Corte di Cassazione che il principio della separazione patrimoniale espresso dall'art. 19 D.Lgs. n. 415/1996 e dall'art. 22 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 comporta che nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, i

Jallie

beni costituenti il patrimonio separato della clientela sono sottratti alla liquidazione concorsuale e quindi gli strumenti finanziari e la liquidità che sia possibile rinvenire nel patrimonio separato (sulla base risultanze contabili dell'intermediario e sulla base di ogni altro elemento che permetta di riferire liquidità e devono essere clientela) strumenti finanziari alla restituiti ai sensi dell'art. 91, primo e secondo comma, T.U.B., mentre l'ipotesi di concorso indifferenziato, di cui all'art. 91, terzo comma, T.U.B. è ipotesi residuale comunque dettata nell'interesse della clientela in quanto riconosce il diritto della clientela a soddisfarsi sul patrimonio dell'intermediario in concorso con i creditori dell'intermediario>>.

3.3.- Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano: <<omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla mancata valutazione dell'avvenuto accertamento pacificamente riconosciuto da entrambe le parti e confermato dalla CTU dell'esistenza dei titoli e delle liquidità della clientela separate dal patrimonio della e dell'individuazione della carenza di titoli e di liquidità in misura precisamente determinata e del tutto

Hit lane

parziale e pienamente riscontrata dall'accertamento svolto (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)>>.

3.4.- Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), come pure degli artt. 98 e 103 l.fall., degli artt. 99 e 112 c.p.c. e giudicato dell'art. 2909 c.c. in relazione al nonchè motivazione insufficiente endofallimentare, contraddittoria sul punto decisivo della controversia relativo alla formazione del giudicato endofallimentare dei clienti collocati posizione rispetto alla Commissario in via chirografaria che non hanno svolto opposizione e quindi non hanno rivendicato il diritto alla restituzione di titoli materialmente presenti presso la (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)>>.

Formulano il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: <<affermi e dichiari l'Ecc.ma Corte di Cassazione che allorquando il diritto del cliente dell'intermediario finanziario alla restituzione degli strumenti finanziari venga riconosciuto in forza della sentenza di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 57 T.U.F., 87 T.U.B., 98 e 103 l.fall., l'applicazione del disposto dell'art. 91, secondo comma, T.U.B., nella parte in cui riconosce la restituzione ai

Jelle i Que

clienti in misura proporzionale al diritto ammesso allo stato passivo, comporta che, se pure la quantità dei titoli rinvenuti nel patrimonio separato sia inferiore a quella che sarebbe necessaria per la restituzione a tutti i clienti dell'intermediario finanziario, i clienti opponenti cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione abbia diritto alla restituzione ai sensi riconosciuto il dell'art. 91, secondo comma, T.U.B., possano conseguire la soddisfazione per intero del loro diritto alla restituzione in quanto essi a causa dell'acquiescenza prestata dagli altri clienti concorrenti, non subiscono il concorso appunto degli altri clienti, i quali, per non aver presentato opposizione allo stato passivo e per avere prestato acquiescenza al provvedimento di ammissione al definitivamente Commissario, vedono del chirografo accertato il loro diritto quale credito chirografario per effetto del formarsi del giudicato endofallimentare>>. 3.5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e c.p.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al capo di sentenza che non ha disposto la condanna alle spese della parte interveniente totalmente soccombente (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)>>.

Juli-

Formulano il seguente quesito: <<affermi e dichiari l'Ecc.ma Corte di Cassazione che non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite quando una delle parti sia totalmente soccombente e la compensazione, malgrado il generico riferimento a giusti motivi, appaia immotivata alla stregua delle difese e delle risultanze di causa>>.

4.- I ricorsi - i cui primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione - devono essere rigettati.

I ricorrenti hanno appuntato la censura motivazionale di cui al primo motivo nei confronti della parte della motivazione della sentenza impugnata che evidenzia la situazione storica di scorretta amministrazione a vari livelli accertata nella gestione della da parte degli amministratori nel mentre omettono di considerare che la corte del merito ha concretamente accertato in fatto l'avvenuta violazione del principio di doppia separazione. Invero, la corte del merito ha esattamente rilevato che tale ultimo principio, sancito dall'art. 22 T.U.F., con le conseguenze di cui all'art. 91 T.U.B., non consiste e non esaurisce <<nella mera sussistenza di distinzioni si contabili e di ordine formale in sè idonee ad attestare le essi posizioni dei clienti, e di $_{
m di}$ ciascuno particolare, poiché una condizione siffatta, quand'anche in

J. Hilane

apparenza riscontrabile in tutto od in parte, ben può in nient'affatto gestione sottendere una realtà corrispondente, e prestarsi piuttosto a mascherare il compimento, nella concreta conduzione operativa di poi accertatasi, di atti di commistione fra le disponibilità indebite investitori, ovvero singoli relative ai utilizzazioni di loro titoli e/o denaro, e più in generale confusione patrimoniale attuate in di enunciata dal discriminante · della trasgressione legislatore>>.

In altri termini, il giudice del merito ha rilevato che quel principio, pur <<in presenza di distinti conti di deposito di rispettiva spettanza dell'impresa intermediaria di investimento e della clientela, esige che i servizi in correlazione prestati siano stati nella loro effettività sostanziale denotati da regole conformi>> e, per contro, nella concreta fattispecie vi era stata violazione del principio stesso, avendo la nella gestione e custodia dei fondi affidatile, <<coinvolto ed interessato senza distinzione il patrimonio societario quanto i patrimoni, in genere, della clientela, tant'è che disponibilità proprie dell'impresa d'investimento erano state distratte in favore di taluni clienti, e che si erano altresì compiute, in

J. Core

particolare, illecite commistioni e distrazioni di fondi in danno dei patrimoni di singoli investitori>>.

Non sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato né è ravvisabile la violazione o falsa applicazione dell'art. 22 T.U.F., il quale, dopo avere nel primo comma sancito la separazione dei patrimoni dei singoli clienti e di quello dell'intermediario finanziario e nel secondo comma vietato le compensazioni, prevede, nel terzo comma, che, salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la risparmio, l'intermediario gestione del di società <<utilizzare, 1e banche non possono finanziario e nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo>> e <<non possono inoltre utilizzare, nell'interesse le disponibilità liquide degli proprio o di terzi, investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo>>.

La violazione di tali precetti non solo è sanzionata penalmente, ma rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 91 T.U.B., essendo le predette disposizioni dirette a presidiare la separazione sia giuridica che materiale dei beni di pertinenza della clientela, così come ha correttamente ritenuto la corte di merito.

Invero, l'art. 64 d.lgs. 415/96 ha sostituito l'art. 91
del T.U. (385/1993) bancario con il seguente:

200

"Art. 91 (Restituzioni e riparti). -- 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonchè degli strumenti cui al di relativi ai servizi finanziari legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE; l'ordine stabilito dall'art. 111 della secondo fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le i rimborsi spettanti agli organi della indennità e amministrazione straordinaria abbia che procedura dí liquidazione coatta amministrativa sono la preceduto equiparate alle spese indicate all'art. 111, comma primo, n. 1) della legge fallimentare.

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della

Jellila

clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'art. 111, comma 1, n. 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.>>.

Come ha rilevato la migliore dottrina, la seconda delle due ipotesi «estreme» possibili disciplinate dalla disposizione in esame consiste in ciò, che gli strumenti finanziari oggetto dei diritti di restituzione iscritti nella sezione separata dello stato passivo, previsti dall'art. 86, comma 6°, seconda – parte, T.U.B., non siano distinguibili da quelli, dello stesso genere, facenti parte del patrimonio della banca, e tanto meno – ovviamente – siano distinguibili nei rapporti tra i singoli pretendenti e in tale ipotesi nessuna forma di «restituzione» è possibile né in favore di singoli rivendicanti, né in favore di una classe di creditori «distinta» rispetto ai titolari di pretese aventi ad oggetto una somma di danaro.

Invero, alla categoria speciale dei «clienti iscritti nella sezione separata dello stato passivo» non corrisponderebbe

Jeleil

in fatto (con sufficiente certezza) alcun bene soggetto ad una disciplina diversa da quella concernente in via assoggettato a debitore generale il patrimonio del che deriva procedura concorsuale. Da ciò patrimonio si deve semplicemente aprire il concorso dei pretese 1e tradizionali, e termini nei creditori «restitutorie» dei clienti iscritti nella sezione separata dello stato passivo concorreranno, convertiti in crediti pecuniari, sul ricavato dalla liquidazione dell'attivo ivi compresi gli strumenti finanziari «indistintamente» attribuiti al patrimonio dell'intermediario bancario - come creditori chirografari. Ciò è quel che dispone l'art. 91, comma 3° T.U., per l'ipotesi in cui «non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti» (ovvero per la parte dei diritti alla restituzione rimasta comunque insoddisfatta): di tale previsione - si è rilevato - non vi sarebbe stata necessità di una esplicita menzione, poiché nessun effetto di diverso tipo avrebbe ricollegato all'ipotesi nella essere potuto l'intermediario <<avesse disperso, od avesse "commisto" ai propri, senza possibilità di re-individuazione separazione, beni "di pertinenza" dei clienti>>.

La giurisprudenza di questa Corte invocata dai ricorrenti non giova certamente alla loro tesi.

Jak Jak

Invero, già con la sentenza n. 7878 del 2006 guesta Sezione ha puntualizzato (conformemente alle conclusioni della dottrina innanzi richiamata) che oggi l'utilizzabilità del principio di proporzionalità è stata introdotta dalla legislazione dì riforma dei mercati finanziari, a cominciare dal d. legis. n. 415/1996 (art. 34) e dal successivo t.u. finanza (art. 57). Questa più recente normativa ha infatti previsto, mediante il rinvio operato alle disposizioni dell'art. 91 del t.u. bancario (d. legis. 1°.9.1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in tema di restituzioni e riparti nelle procedure di liquidazione coatta, che, se risulti essere stata rispettata la separazione del patrimonio della banca (e dunque dell'intermediario) da quello dei clienti, ma non anche la separazione dei patrimoni dei clienti tra loro, e non vi sia capienza sufficiente per assicurare le restituzioni in favore di tutti costoro, la soddisfazione delle loro ragioni avviene in misura proporzionale (art. 91, comma 2°, t.u. bancario).

L'art. 91, comma 3°, del t.u. bancario ulteriormente prevede che i clienti, benché in via di principio pur sempre distinti dai creditori dell'intermediario e perciò iscritti in una sezione separata dello stato passivo, concorrono con detti creditori per l'intero se non sia

Julie

stata rispettata la separazione del loro patrimonio da quello dell'intermediario, ovvero per la parte dei loro diritti rimasti eventualmente insoddisfatti nel caso di mancata separazione reciproca dei patrimoni di ciascun cliente già descritta nel comma precedente. Peraltro, << ... può accadere, ovviamente, che le suaccennate regole di separazione dei patrimoni non trovino rispondenza nella realtà, perché, ad esempio, l'intermediario ha in tutto o in parte irrimediabilmente confuso il proprio patrimonio con quello gestito per conto dei clienti o ha comunque sottratto un certo numero di beni o valori ad essi spettanti, rendendone di fatto impossibile la restituzione. Nel qual caso è giocoforza ammettere che ai clienti altro non residua che un diritto di credito nei confronti quanto in dell'intermediario medesimo, credito destinato a concorrere con gli altri crediti vantati da terzi verso quest'ultimo. Allo stesso modo, quando sia stata violata la regola della separazione reciproca dei derivata sia dei singoli clienti, ne е patrimoni l'impossibilità di distinguere beni o valori monetari specificamente appartenenti all'uno o all'altro di essi, si pone il rapporto tra le concorrenti pretese di costoro sul quello dell'intermediario, e patrimonio (separato da tuttavia) indiviso, nel caso in cui tale patrimonio si

Julo Res

riveli insufficiente a consentire la restituzione a tutti gli aventi diritto: di talché un'eventuale situazione d'incapienza necessariamente sarà destinata a riflettersi in misura proporzionale sulle ragioni degli anzidetti clienti>> (Sez. 1, Sentenza n. 7878 del 2006).

La pronuncia ora richiamata si riferiva, peraltro, a fattispecie nella quale il patrimonio della era sufficiente per far fronte al rimborso di tutti i clienti ed è ipotesi del tutto diversa dalla concreta fattispecie.

Una volta accertata la confusione dei patrimoni - della e dei clienti - anche perché <<disponibilità proprie dell'impresa d'investimento erano state distratte in favore di taluni clienti, e che si erano altresì compiute, in particolare, illecite commistioni e distrazioni di fondi in danno dei patrimoni di singoli investitori>> (v. sent. impugnata), diveniva del tutto irrilevante la circostanza che nei conti intestati ai clienti fossero stati rinvenuti titoli materialmente esistenti.

Dunque, la corte del merito non ha erroneamente equiparato </confusione patrimoniale e malgoverno>> - come sostenuto dai ricorrenti - né ha violato l'art. 22 T.U.F.

Con il ricorso si prospetta - inammissibilmente - una diversa valutazione del fatto accertato dalla corte di merito (secondo la quale vi è stata confusione di

Illi la ...

patrimoni, dei clienti e della e sono richiamate risultanze della ctu alla stregua di una lettura diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, cui si imputa - testualmente - un <<travelorente del fatto>> (v. 3° motivo, quart'ultimo capoverso) non censurabile in sede di legittimità.

Le censure - in questa parte - sono dunque inammissibili. Peraltro, il terzo motivo - con il quale è denunciato vizio di motivazione - è privo della sintesi conclusiva del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c. Sì che ricorre una duplice causa di inammissibilità: per essere versata in fatto la censura e per non avere il motivo rispettato la forma prescritta dall'art. 366 bis c.p.c. Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso civ., cod. proc. 360 n. 5 dall'art. previsto giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la insufficiente o contraddittoria di omessa, censura motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l'omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della

Jell 19

sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del specificamente a ciò che si presenti motivo riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di parte del ricorrente, indicazione da all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonché sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l'illustrazione del motivo venga corredata da momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del provvedimento impugnato.

Mile

Quanto, infine, al quarto motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che nell'applicazione del disposto dell'art. 91, secondo comma, T.U.B., ai fini della restituzione ai clienti in misura proporzionale al diritto ammesso allo stato passivo, se pure la quantità dei titoli rinvenuti nel patrimonio separato sia inferiore a quella che sarebbe restituzione a tutti i clienti la necessaria per dell'intermediario finanziario, occorra tenere conto dei soli clienti opponenti, senza possibilità di valutazione del diritto alla restituzione dei clienti che abbiano prestato acquiescenza all'esclusione della restituzione, appare evidente che il quesito presupponga che si verta in ipotesi di rispettata separazione patrimoniale tra clienti e intermediario e di confusione soltanto tra i patrimoni allora è applicabile solo clienti, perché dei l'attribuzione proporzionale di cui al secondo comma dell'art. 91.

Per contro, si è innanzi evidenziato che, per l'accertata violazione del principio di doppia separazione, la norma applicabile nella concreta fattispecie - e correttamente applicata dalla corte di merito, diversamente dal tribunale, che l'ha ritenuta irrilevante perché "di natura procedimentale" (v. memoria ricorrenti pag. 25) - è quella di cui al terzo comma dell'art. 91 T.U.B., sì che il motivo

Albihan

appare del tutto aspecifico rispetto alla motivazione della decisione impugnata, riferendosi a norma non applicabile nella situazione di fatto accertata dai giudici del merito. Infine, quanto all'ultimo motivo - relativo alle spese - va ricordato che nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è specificamente l'adozione di motivazioni necessaria riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni chiaramente dello stesso siano giustificatrici inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a esatta conoscibilità a priori delle incidere sulla

26:00

rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Sez. Unite, n. 20598/2008).

La sentenza impugnata ha menzionato le numerose pronunce rese nella stessa procedura di l.c.a. in senso sfavorevole agli attuali ricorrenti e, inoltre, dalla medesima pronuncia è dato evincere il pregiudizio che l'accoglimento delle pretese dei ricorrenti avrebbe determinato a danno degli intervenienti. Sì che appare osservato l'obbligo di motivazione nei sensi sopra precisati.

I ricorsi - riuniti - devono essere, dunque, rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità - nella misura indicata in dispositivo - vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi in favore della procedura di liquidazione coatta, e in euro 25.200,00 di cui euro 200,00

J. Gilian

per esborsi in favore dei rimanenti resistenti, il tutto oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera e di consiglio del 18 ottobre 2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in Operational 9 Nat 12012

And De Bianchi

N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €ur: 31,91 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: ESPOSITO IL: 29/11/2012

N.1 COPIA: Per Studio DIRITT1 Eur: 10,64 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: spagnolo IL: 21/11/2012

Numero: 19459

Anno: 2012

Civile